

LA NUOVA **MODULISTICA DI POSTE ITALIANE PER** LA NOTIFICAZIONE **POSTALE E LE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICAZIONE**

Circolare 1/2018

LA NUOVA MODULISTICA DI POSTE ITALIANE PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE E LE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICAZIONE

Nel 2017 Poste Italiane aveva annunciato la predisposizione di una nuova modulistica per la notificazione postale e le comunicazioni connesse alla notificazione.

Dopo un anno in cui la vecchia e nuova modulistica hanno convissuto, Poste Italiane ha comunicato che dal prossimo 1° marzo 2018 accetterà solo le nuove buste e avvisi di ricevimento.

Per quanto riguarda invece le comunicazioni connesse alla notificazione, si tratta di un nuovo servizio poiché Poste Italiane non aveva mai predisposto i modelli specifici, tanto che gli ufficiali giudiziari, chiamati direttamente in causa dalla legge 890/1982 all'invio di tali comunicazioni postali in busta verde, si erano dovuti per così dire "arrangiare", con la modulistica della notificazione postale vera e propria, quindi sostenendo lo stesso costo del plico per la notificazione postale anche quando si rendeva necessario spedire la raccomandata prevista dagli artt. 140 c.p.c. o 139 cc e altre norme similari.

Con l'introduzione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) prima e della CAN (comunicazione di avvenuta notifica) poi, Poste Italiane ha predisposto specifici modelli per gestire gli avvisi previsti dagli artt. 8 e 7 della legge 890/1982 da inviare in raccomandazione. Si tratta di raccomandate che hanno la stessa funzione di quelle previste dall'art. 140 c.p.c. e 139 c.p.c.

Tuttavia si è dovuto attendere il 2017, cioè ben 35 anni dopo l'emanazione della legge sulla notifica postale e le comunicazioni connesse alla notifica per poter disporre degli specifici modelli di buste e avvisi da utilizzare per le comunicazioni anzidette.

Per la verità non tutti gli uffici postali hanno potuto disporre da subito della nuova modulistica per la notifica né per le comunicazioni connesse alla notificazione, ma ormai con l'approssimarsi della scadenza del 01/03/2018 tutti gli uffici dovrebbero essersi allineati alle nuove procedure.

Tuttavia, prima di chiederci se sia necessario ricorrere a tale servizio che Poste Italiane dichiara essere rivolto non solo agli ufficiali giudiziari ma anche ai messi notificatori in genere è interessante precisare le caratteristiche della nuova modulistica e perché si sia reso necessario modificarla.

Per quanto riguarda le buste e gli avvisi di ricevimento da utilizzare per la notificazione postale le nuove buste, dello stesso formato dei relativi avvisi di ricevimento, presentano un'area specifica dove applicare il codice a barre, codice che si acquisisce dall'avviso di ricevimento dedicato che reca due codici, quello dell'avviso stesso e quello "spellicolabile" da staccare dall'avviso e da applicare sulla busta che contiene l'atto da notificare.

Il sistema prevede che i due codici siano strettamente correlati tra loro, così che il codice della busta possa essere collegato ad un solo codice, quello dell'avviso e viceversa.

Ciò dovrebbe consentire di rintracciare con più facilità entrambi, anche disponendo di uno solo di essi e trattasi di una caratteristica in linea con quanto disposto successivamente da AGCOM che con l'allegato A alla delibera 348/17/CONS in merito alla tracciabilità degli invii postali ai fini della notificazione e comunicazioni connesse, precisa che l'applicazione del



codice identificativo deve consentire di associare automaticamente tutti i diversi invii relativi allo stesso procedimento di notificazione.

Per quanto riguarda invece le comunicazioni connesse alla notificazione il nuovo prodotto postale viene denominato con l'acronimo RAG e cioè Raccomandata Giudiziaria.

Anche in questo caso sono previste le specifiche tecniche della modulistica, che vanno dal corretto posizionamento dell'indirizzo del destinatario alla predisposizione di un particolare codice (codice FIM), al tipo di font da utilizzare, all'accompagnamento di specifiche distinte e al confezionamento delle relative raccomandate quando superino un determinato numero e all'indicazione del numero di autorizzazione rilasciato da Poste Italiane per l'accesso al servizio così come l'indicazione sulla busta degli articoli del codice di procedura civile e penale che prevedono l'invio delle comunicazioni connesse alla notificazione.

Dalle caratteristiche ideate da Poste Italiane per la comunicazione connessa alla notificazione sembrerebbe trattarsi di un prodotto con la vocazione all'utilizzo più per invii massivi che per l'uso quotidiano da parte dell'ufficiale giudiziario o dei messi notificatori in genere.

Comunque, l'aspetto che maggiormente va preso in considerazione è il costo del servizio e la restituzione dell'avviso di ricevimento decorso il decimo giorno dal deposito all'ufficio postale della relativa raccomandata.

Infatti, se si continuasse ad utilizzare una raccomandata A.R. ordinaria bisognerebbe attendere il ritiro dell'atto per vedersi recapitare l'avviso di ricevimento o in caso di mancato ritiro il compimento del termine di deposito dei 30 gg. previsti dal regolamento postale, mentre con la RAG in caso di mancato ritiro della raccomandata, l'avviso di ricevimento verrebbe restituito dopo 10 giorni dal deposito.

Ovviamente ciò consentirebbe la restituzione dell'atto notificato completo dell'avviso di ricevimento, senza attendere i 30 gg. della compiuta giacenza. Per l'ufficiale giudiziario che utilizzava il modello di plico predisposto per la notificazione postale non si tratta di una novità, mentre la novità è rappresentata dal costo, che a differenza degli euro 6,80 della tariffa per la notifica postale è di euro 5,95 per la raccomandata da inviare ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ancor meno per la raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c. (€ 5,00).

E per il Messo Comunale o notificatore è necessario ricorrere alla RAG o è possibile continuare ad utilizzare la raccomandata ordinaria?

Sotto il profilo economico, se si dispone di una tariffa agevolata come la Raccomandata PRO, al costo di euro 4.10 o 3,40 per una raccomandata senza ricevuta, non c'è convenienza, ma andrebbe sicuramente valutata la possibilità di vedersi restituire l'avviso di ricevimento già solo dopo 10 giorni dal deposito all'ufficio postale.

Ovviamente se non si dispone di una tariffa agevolata tanto vale approdare al nuovo servizio della RAG, il cui costo equivale a quello della raccomandata retail, cioè il costo praticato allo sportello di Poste Italiane.

Tuttavia resta da capire se il Messo Comunale debba ricorrere al nuovo servizio o possa continuare ad utilizzare la raccomandata ordinaria a costi agevolati.

A tal proposito vanno avanzate alcune considerazioni.



A livello normativo l'art. 140 o 139 c.p.c. o la lett. b-bis dell'art. 60 non hanno subito modificazioni riguardo la raccomandata informativa, quindi la novità sta nella disponibilità di un modello specifico che prima non c'era, mancanza che pur tuttavia non impediva agli ufficiali giudiziari di inviare le comunicazioni connesse alla notifica in busta verde, pur col modello predisposto per la notifica postale.

Quindi, a fronte di una carenza dello specifico modello, peraltro non incolmabile, non è mai stato contestato l'uso della raccomandata ordinaria al Messo Comunale o notificatore che ben avrebbe potuto, come faceva l'ufficiale giudiziario, ricorrere all'invio in busta verde.

E' interessante inoltre la lettura del punto 2.3 della circolare AGCOM sopra citata, inerente la liberalizzazione del servizio di notificazione postale e relative comunicazioni connesse di cui alla legge 890/1982 che distingue nettamente tra le comunicazioni connesse alla notifica eseguite dagli ufficiali giudiziari (oltre che le infrazioni al C.d.s.) e rientranti nella riserva di Poste Italiane (fino alla recente abrogazione dell'art. 4 del Dlgs 261/1999) e le comunicazioni connesse alla notifica eseguite dalla pubblica amministrazione e come tali fuori dall'area di riserva circoscritta alla legge 890/1982.

E' ovvio che se tali comunicazioni non rientravano nella riserva potevano essere realizzate a mezzo di raccomandata ordinaria e quindi senza l'uso delle speciali buste verdi, né l'intervento della Corte di Cassazione che ha precisato che tali raccomandate non possono essere affidate al gestore privato perché non opererebbe in veste di pubblico ufficiale implica che tali comunicazioni debbano essere necessariamente inviate in base alle specifiche modalità di cui alla legge 890/1982 e quindi si potrebbe concludere che la RAG può anche non essere utilizzata dai messi Comunali o Notificatori.

Comunque, la recente liberalizzazione della notifica postale che consente l'affidamento di questo servizio anche al gestore privato renderà sicuramente conveniente l'utilizzo della RAG rispetto le attuali tariffe di Poste Italiane e probabilmente l'unico dubbio non sarà se utilizzare la RAG o la raccomandata ordinaria, bensì a quale operatore affidarsi.

